

**FIBS**  
**TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Notaio Laura Leonzi	Componente
Avv. Alessandro Oliverio	Componente

\*

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- 1) BONETTI PIETRO LUIGI
- 2) SARONNO SOFTBALL in persona del Presidente pro tempore  
in relazione al seguente capo di incolpazione contestato:

*“Per aver inviato in violazione dell’art. art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in data 30 Maggio 2017 una comunicazione a mezzo mail a tutte le società partecipanti al campionato ISL 2017 nella quale denunciava un “comportamento altamente antisportivo, lesivo della dignità personale di un nostro tesserato e di discriminazione razziale tenuto da Luigi Soldi, tesserato della Società Bollate 1969 manager della squadra disputante il campionato ISL ”*

*La società viene deferita quale responsabile oggettiva.*

Il Tribunale ricevuto in data 6 Giugno 2018 l’atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 4/18, ai sensi dell’art. 50 R.G., fissava la discussione per il giorno 26 Giugno 2018.

All’udienza risultava presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Scarpati, assenti l’incolpato e il rappresentante della Bollate Softball 1969 A.S.D.

Il sostituto Procuratore Federale illustrava l’atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare a carico dell’incolpato e della Società, ai sensi dell’art. 5.13 del Regolamento di Giustizia, indicando per il primo l’interdizione per 10 giorni, mentre per il Saronno Softball la multa di € 200,00=.

All’esito il Tribunale si ritirava in camera di consiglio leggendo poi il dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale a definizione di un procedimento a carico di altro tesserato, inviava alla Procura federale la richiesta di valutare la posizione di Bonetti Piero per aver lo stesso inviato la stessa segnalazione che aveva originato il procedimento, a tutte le società iscritte al Campionato Nazionale ISL 2017.

Il Procuratore, espletate le comunicazioni di rito, sulla base della documentazione in atti dalla quale risultava la denuncia del Bonetti, deferiva lo stesso e la società a questo Tribunale senza necessità di istruttoria.

In tale sede il Tribunale non è chiamato a valutare il procedimento già concluso nei confronti di altro tesserato né la veridicità delle accuse mosse dal Bonetti.

Il comportamento che si ritiene disciplinarmente rilevante è quello di aver l’incolpato inviato la denuncia inoltrata alla procura federale sia a tutti gli organi federali che alle società iscritte al campionato ISL 2017.

Con l’invio dell’atto alla Procura Federale il Bonetti ha certamente esercitato un proprio diritto; rendendo noto però lo stesso a terze parti, senza che ciò fosse necessario per ottenere tutela dalla



giustizia sportiva, ha posto in essere un'azione lesiva della reputazione dell'immagine e della dignità personale di un altro soggetto tesserato.

Tale comportamento non può ritenersi legittimo e come tale viola il contestato art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI

### **PQM**

Il Tribunale Federale FIBS visto l'art. 4 lettera b) n. 1 del regolamento giustizia della FIBS, dispone l'interdizione da ogni attività federale del tesserato Bonetti Pietro per giorni cinque;

sanziona la società SARONNO SOFTBALL con l'ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva conseguente alla interdizione del proprio Presidente.

Così deciso in Roma il 26/06/2018, previa lettura del dispositivo.

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi